

# Statuto del Centro Unitario per la cooperazione missionaria tra le Chiese

---

*Il Consiglio Episcopale Permanente, su proposta della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese, ha compiuto due importanti scelte riguardo ad organismi, come il Centro ecclesiale italiano per l'America Latina (CEIAL) e il Centro ecclesiale italiano per l'Africa e l'Asia (CEIAS), che svolgono, il primo da maggior tempo, il secondo da una data più recente, un'opera di preparazione, di sostegno e di collegamento per i missionari italiani in America Latina e in Africa e Asia.*

*La prima scelta riguarda l'unione dei due enti, non solo quanto alla sede, che d'ora in poi sarà comune a Verona - S. Massimo, ma anche dal punto di vista strutturale in quanto i due enti diventano le due sezioni dell'unico "Centro Unitario per la cooperazione tra le Chiese".*

*La seconda scelta consiste in una maggiore e più diretta assunzione di responsabilità della Conferenza Episcopale Italiana nei confronti del nuovo Centro Unitario.*

## TESTO DELLO STATUTO

### NATURA E FINALITÀ

#### ART. 1

La Conferenza Episcopale Italiana, nello spirito di comunione e di partecipazione interecclesiale, costituisce il "Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese", avente lo scopo di studiare e promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ecclesiali, la cooperazione missionaria tra le Chiese particolari italiane e le Chiese dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia/Oceania, in modo speciale attraverso l'invio di presbiteri, religiosi, religiose e laici.

#### ART. 2

La definizione degli orientamenti e degli indirizzi del Centro e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo sono affidate a un Comitato composto dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, dal Direttore del Centro e da altri tre membri designati rispettivamente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, dalla Commissione per l'America Latina (CAL) e dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.).

Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, che assicura il raccordo con le linee pastorali date dalla Presidenza della C.E.I.

#### ART. 3

Il Centro ha sede a Verona-San Massimo (Via Bacilieri, 1/A).

### COMPITI

#### ART. 4

Il Centro ha i seguenti compiti:

- 1) preparare coloro che sono inviati in America Latina, Africa e Asia/Oceania a servizio della missione universale della Chiesa;
- 2) offrire consulenza in merito ai criteri di scelta del personale (sacerdoti, religiosi, religiose e laici) e dei luoghi per questo servizio di cooperazione tra Chiese;
- 3) promuovere iniziative che orientino e sostengano, nel rispetto della loro condizione ecclesiale, i presbiteri, i religiosi, le religiose ed i laici nel loro servizio in missione;
- 4) collaborare con le Chiese particolari italiane perché coloro che rientrano dalla missione possano inserirsi e mettere a frutto l'esperienza acquisita;
- 5) favorire nella Chiesa e nella società italiana la conoscenza dei valori e la solidarietà con i problemi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia/Oceania.

### STRUTTURA

#### ART. 5

Per l'attuazione dei propri compiti istituzionali il Centro si struttura in sezioni (America Latina e Africa-Asia/Oceania) denominate rispettivamente Centro Ecclesiale Italiano America Latina (CEIAL) e Centro Ecclesiale Italiano Africa Asia (CEIAS).

#### ART. 6

Ciascuna sezione opera secondo un proprio regolamento e fa capo a un Responsabile nominato ad quinquennium dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Comitato.

## ORGANI

### ART. 7

Gli organi del Centro sono:

- a) La Direzione Generale
- b) Il Direttore
- c) Il Consiglio.

## DIREZIONE GENERALE

### ART. 8

La Direzione Generale è formata dal Direttore e dai Responsabili delle Sezioni (CEIAL e CEIAS).

I suoi compiti sono:

- a) studiare, coordinare e approvare la programmazione ed i bilanci preventivi delle Sezioni, nonché verificarne l'attività svolta e i bilanci consuntivi;
- b) deliberare le iniziative comuni;
- c) deliberare la distribuzione dei fondi di dotazione tra le Sezioni;
- d) determinare l'entità dei costi delle prestazioni che il Centro offre alle Sezioni e a terzi;
- e) deliberare in merito alla nomina dei collaboratori per le Sezioni, che durano in carica cinque anni;
- f) deliberare in merito all'assunzione, compenso e regolamentazione del personale dipendente, previa autorizzazione del Comitato.

La Direzione Generale si riunisce almeno una volta al mese.

## DIRETTORE

### ART. 9

Il Direttore è nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I., sentita la Commissione Episcopale per la Cooperazione tra le Chiese, e dura in carica cinque anni.

Al Direttore compete:

- a) dirigere e rappresentare il Centro;
- b) convocare e presiedere la Direzione Generale e il Consiglio;

- c) garantire che il lavoro del Centro venga svolto secondo gli orientamenti della Santa Sede e della C.E.I., le finalità proprie del servizio stesso e gli indirizzi del Comitato;
- d) curare l'unità di indirizzo e di lavoro delle Sezioni;
- e) gestire la sede del Centro (edificio, attrezzature, personale dipendente);
- f) sottoporre la programmazione e i bilanci, sia preventivo che consuntivo, all'approvazione del Comitato.

## CONSIGLIO

### ART. 10

Il Consiglio si compone:

- a) del Direttore e dei Responsabili delle Sezioni;
- b) di un rappresentante dell'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, di un rappresentante della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, di un rappresentante della Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (PP.OO.MM.) e di un rappresentante della CAL;
- c) di tre rappresentanti degli Uffici o Centri Missionari Diocesani, designati dal Comitato su una rosa di nomi indicata dal Consiglio Missionario Nazionale;
- d) di tre rappresentanti designati rispettivamente dalla CISM, dalla USMI e dalla CIMI;
- e) di tre laici designati dal Comitato su una rosa di nomi indicata dal Consiglio Missionario Nazionale;
- f) da un rappresentante del Vescovo di Verona.

Il Consiglio dura in carica per un quinquennio e si riunisce almeno due volte all'anno.

Alle riunioni del Consiglio è invitato a partecipare il Presidente del Comitato.

### ART. 11

Il Consiglio:

- a) valuta i problemi e le proposte di indirizzo delle attività presentate dalla Direzione Generale;
- b) esamina il programma annuale da sottoporre al Comitato e alla Presidenza della C.E.I.

## MEZZI ECONOMICI

### ART. 12

Il Centro trae i mezzi economici per il raggiungimento dei suoi fini statutari:

- a) da erogazioni provenienti da enti ecclesiastici;
- b) da compensi per i servizi che presta;
- c) da eventuali oblazioni e contributi.

## RAPPORTI

### ART. 13

Affinché possa coordinare le proprie attività con gli Uffici e gli Organismi della C.E.I., il Centro si tiene in collegamento con la Segreteria Generale della C.E.I. medesima.

Il Centro si mantiene anche in stretto collegamento con la Commissione Episcopale per la Cooperazione tra le Chiese, la quale potrà avvalersi per i propri lavori dei responsabili del Centro.

Il Centro fa riferimento all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese per coordinare le sue iniziative di animazione missionaria.

### ART. 14

Il Centro si riferisce al Vescovo di Verona per eventuali iniziative che riguardino la realtà locale.

### ART. 15

Il Centro mantiene un collegamento costante con le diocesi che inviano personale, con la Direzione Nazionale e i Direttori Diocesani delle PP.OO.MM., con i Centri Missionari Diocesani e con le Commissioni Regionali per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Previa intesa con i Vescovi e gli altri responsabili, programma visite e si rende disponibile per partecipare nelle diocesi e nelle regioni ecclesiastiche a iniziative rientranti nelle proprie finalità statutarie.

### ART. 16

Il Centro mantiene rapporti di collaborazione:

- a) con le diocesi di America Latina, Africa ed Asia/Oceania dove è in atto o richiesta la cooperazione di presbiteri, religiosi, religiose o laici italiani;

- b) con analoghi organismi di altre nazioni;
- c) con altri organismi ed istituzioni ecclesiali che operano in America Latina, Africa, Asia/Oceania;
- d) con Istituti religiosi e Società di vita apostolica impegnati in attività missionaria, e loro Organismi rappresentativi;
- e) con la Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (F.O.C.S.I.V.) e con Organismi che preparano ed inviano laici in missione.

## REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE

### ART. 17

Il Regolamento del Centro ed i regolamenti delle Sezioni operative, nonché eventuali modifiche statutarie e di regolamento, dovranno essere approvati dai competenti organi della C.E.I.

## SCIoglimento

### ART. 18

In caso di scioglimento del Centro il suo patrimonio è devoluto alla C.E.I., che lo destinerà a fini missionari, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione tra la CAL e il Seminario diocesano di Verona, stipulata in data 9 dicembre 1965, circa l'immobile che è sede del Centro.